

## **CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO REGGIANO E PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'ANNO 2012.**

Tra i sottoscritti:

Dr . . . . ., in qualità di Dirigente del Servizio . . . . . della Provincia di Reggio Emilia;

Arch. Maria Leonarda Livierato, in qualità di Dirigente Responsabile del servizio Programmazione, Tutela e Valorizzazione del Territorio della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano (per brevità di seguito indicata come Comunità Montana);

Dott. . . . ., in qualità di . . . . . del Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano (per brevità di seguito indicato come Parco nazionale);

### **PREMESSO:**

- che la Regione Emilia-Romagna, con propria L.R. 2.04.1996 n. 6, concernente "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale, in applicazione della Legge n. 352 del 23.8.1993", entrata in vigore il 20.04.1996, ha delegato "alle Comunità Montane per i territori montani, alle Province per i territori non montani e ai rispettivi Enti di gestione per i territori istituiti a parco", l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di raccolta di funghi epigei;
- che l'art. 4 – comma 3 – della sopra surrichiamata legge prevede la possibilità che gli "Enti competenti, nell'ambito di una stessa Provincia e di Province confinanti, definiscano reciproci accordi finalizzati ad unificare le autorizzazioni alla raccolta relativamente al territorio di rispettiva competenza";
- che le funzioni amministrative sopra richiamate, come disposto dall'art.3 – comma 2 – della sopraccitata L.R. n. 6/96, "sono esercitate nell'ambito dei criteri di indirizzo e coordinamento adottati con direttiva vincolante da parte della Giunta Regionale";
- che con Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001 è stato istituito il Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano;
- che sul territorio del Parco Nazionale, fino all'entrata in vigore del Piano e del Regolamento del Parco (di cui agli Artt. 11 e 12 della L. 394/91), si applicano direttamente le misure di salvaguardia riportate nell'allegato "A" 'Disciplina di tutela' del richiamato Decreto in cui, all'Art. 3 recante "Divieti generali", comma 1, lettera b), è espressamente riportato che, nel territorio del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, sono consentite le attività tradizionali di coltura del bosco, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi e dei prodotti del sottobosco nel rispetto delle vigenti normative e degli usi civici;

### **CONSIDERATO:**

- che, dall'entrata in vigore della L.R. 6/96, sono state sottoscritte dagli Enti delegati convenzioni, aventi validità biennali od annuali, per la gestione della raccolta dei funghi epigei nel territorio provinciale, con le quali sono stati definiti reciproci accordi finalizzati ad unificare le autorizzazioni e rendere omogenea la disciplina relativa alla raccolta relativamente al territorio di rispettiva competenza;
- che l'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano ha proposto, d'intesa con i propri comuni e il comune di Villa Minozzo, una gestione della raccolta dei funghi epigei che maggiormente valorizzi la presenza dei Consorzi Volontari Forestali costituiti e degli usi civici dei cinque comuni del crinale, tenuto conto della particolare rilevanza anche economica che tale attività riveste per i soggetti coinvolti e che la gestione della raccolta su tutto il territorio provinciale venga assegnata all'Unione medesima;
- che, nelle more della definizione di un regolamento che disciplini la raccolta dei funghi epigei sul territorio del Parco Nazionale, gli Enti titolati dalla L.R. 6/96, per l'anno 2012, intendono definire modalità di raccolta dei funghi epigei più rispondenti alle esigenze sopra indicate pur in continuità e coerenza con le modalità e criteri stabiliti con le precedenti convenzioni;
- che, tuttavia, si ritiene opportuno, al fine di valorizzare il territorio dell'Appennino e favorire un turismo consapevole e attento ai valori ambientali, introdurre condizioni di favore, pur differenziate, per i proprietari di terreni e di case e per i turisti dei Comuni montani che vadano ad integrarsi con eventuali iniziative attivate dalla Provincia di Reggio Emilia e con quelle promosse dal Parco Nazionale;

- che gli accordi suddetti vengono definiti tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Regione nella Circolare dell'Assessorato al Territorio, Programmazione e Ambiente, prot. n. 14098 del 20.05.1996 e ribadite con Direttiva della Giunta Regionale prot. n. 12932 del 20.05.97, vincolante ai sensi dell'art. 35 della L.R. 27/2/84 n. 6;

Tutto ciò premesso e considerato

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### Art. 1

Per l'applicazione della Legge Regionale 6/96, per gli anni 2012-2014, la Comunità Montana, la Provincia e il Parco Nazionale, limitatamente al territorio della provincia di Reggio Emilia, si avvarranno dell'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano per lo svolgimento delle funzioni operative relative a: predisposizione, distribuzione e rilascio dei tesserini, incasso e corresponsione dei relativi proventi, rendicontazione, promozione, attività conseguenti all'irrogazione di sanzioni e sequestri ed ogni altro impegno connesso.

#### Art. 2

La raccolta viene effettuata con un tesserino unico, valido su tutto il territorio Provinciale, ivi compresi i territori del Demanio forestale regionale, dei Consorzi Forestali costituiti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 4 settembre 1981 n. 30 e delle proprietà collettive degli Usi Civici legalmente riconosciute, se non espressamente inseriti nelle aree a raccolta a fini economici di cui alla lettera a) comma 1 dell'art. 9 della L.R. 6/96; è tuttavia previsto un apposito tesserino semestrale per la raccolta limitata al territorio provinciale non montano.

#### Art. 3

Per l'anno 2012 le tipologie dei tesserini validi sul territorio provinciale sono le seguenti:

- 1) tesserini gratuiti, a scadenza 31 dicembre 2012, per i residenti nei Comuni di Ramiseto, Collagna, Busana, Ligonchio e Villa Minozzo avente validità sul territorio dei cinque comuni;
- 2) tesserini gratuiti, a scadenza 31 dicembre 2012, validi per i residenti negli altri 8 Comuni della Comunità Montana, aventi validità sul territorio dei medesimi 8 comuni;
- 3) tesserino di riconoscimento per i proprietari, affittuari e conduttori a qualunque titolo di fondi con validità limitata al terreno di proprietà;
- 4) tesserini gratuiti per i proprietari di terreni nel territorio dei 5 comuni del crinale purchè la superficie sia di almeno 10.000 mq;
- 5) tesserini giornalieri a pagamento per i residenti negli altri 8 Comuni della Comunità Montana validi su tutto il territorio provinciale;
- 6) tesserini a pagamento, a scadenza annuale, per i residenti negli altri 8 Comuni della Comunità Montana validi su tutto il territorio provinciale;
- 7) tesserino unico semestrale a pagamento valido per la raccolta nel territorio provinciale non montano;
- 8) tesserini a pagamento validi su tutto il territorio provinciale per i seguenti periodi:
  - giornaliero;
  - semestrale
  - semestrale on line;
- 9) tesserini semestrali a prezzo agevolato per turisti e villeggianti nei Comuni di Ramiseto, Collagna, Busana, Ligonchio e Villa Minozzo (di seguito nominati del crinale), validi nell'ambito dei 5 Comuni stessi.
- 10) tesserini semestrali per turisti e villeggianti degli altri 8 Comuni del territorio comunitario, validi su tutto il territorio montano.

A tal fine si definiscono turisti e villeggianti:

  - i possessori di case o appartamenti nei comuni interessati;
  - gli affittuari di case o appartamenti ricadenti nel territorio dei comuni interessati per un periodo di almeno sei mesi;
  - i titolari di piazzole di campeggio nel territorio dei comuni interessati.

#### Art. 4

Per l'anno 2012 il numero massimo dei tesserini da rilasciarsi, distinti per tipologia, è così determinato:

tesserini <b>gratuiti</b> per i <b>residenti</b> nei 5 Comuni di alto crinale	n.	9.000
tesserini <b>gratuiti</b> per i <b>residenti</b> negli altri 8 Comuni montani	n.	20.000
tesserini gratuiti per i <b>proprietari</b> di terreni nel territorio dei 5 comuni del crinale	n.	6.000

tesserini <b>annuali</b> per i <b>residenti</b> negli altri 8 Comuni montani	n.	6.000
tesserini <b>giornalieri</b> per i <b>residenti</b> negli altri 8 Comuni montani	n.	8.000
tesserini <b>semestrali</b> per la raccolta nel territorio non montano	n.	5.000
tesserini <b>giornalieri</b> validi su tutto il territorio provinciale	n.	28.000
tesserini <b>semestrali</b> validi su tutto il territorio provinciale	n.	4.500
tesserini <b>semestrali</b> per <b>turisti e villeggianti</b> dei 5 comuni del crinale	n.	2.000
tesserini <b>semestrali</b> per <b>turisti e villeggianti</b> degli altri 8 comuni montani	n.	2.000
tesserini <b>giornalieri</b> per i gestori di strutture ricettive del territorio montano	n.	2.000

#### Art. 5

I costi del rilascio dei tesserini sono così determinati:

- tesserino per i residenti nei 5 comuni del crinale (valido per tutto il territorio dei 5 comuni del crinale, compreso quello dei soggetti convenzionati di cui all'art. 10):	gratuito
--	----------

- tesserini per i residenti negli altri 8 comuni della Comunità Montana (valido sul territorio degli 8 Comuni)	gratuito
--	----------

- tesserino di riconoscimento "r" per i proprietari, affittuari e conduttori a qualunque titolo di fondi con validità limitata al terreno di proprietà	gratuito
--	----------

- tesserini per i proprietari di terreni di sup min di 10.000 mq nei 5 comuni del crinale valido nel territorio dei comuni del crinale	gratuito
--	----------

- tesserini per i residenti negli altri 8 Comuni montani:	
o giornaliero valido nel territorio provinciale	€ 7,00
o annuale valido su tutto il territorio provinciale	€ 35,00
o annuale on line valido su tutto il territorio provinciale	€ 30,00

- tesserino unico semestrale per la raccolta nel territorio non montano:	€ 10,00
--	---------

- tesserini validi su tutto il territorio provinciale per soggetti non residenti nei Comuni della Comunità Montana:	
o giornaliero	€ 10,00
o semestrale	€ 80,00
o semestrale online	€ 75,00

- tesserini per turisti e villeggianti nel territorio dei cinque comuni del crinale:	
o tesserini semestrali validi su tutto il territorio provinciale	€ 40,00

- tesserini per turisti e villeggianti degli altri 8 comuni montani:	
o tesserini semestrali validi sul territorio montano	€ 65,00

- tesserini per turisti nel territorio montano:	
o tesserini giornaliero per i fruitori di strutture ricettive	€ 5,00

#### Art. 6

I tesserini gratuiti per i residenti nei 5 Comuni del crinale (con validità sul territorio dei 5 comuni), i tesserini gratuiti per i residenti negli altri 8 comuni della Comunità Montana (con validità sul territorio degli 8 comuni) nonché i tesserini gratuiti per i proprietari dei terreni hanno validità fino a tutto il 2014 se accompagnati da un documento di riconoscimento.

I tesserini gratuiti verranno rilasciati dall'ente preposto avvalendosi della collaborazione degli Enti pubblici territorialmente interessati.

#### Art. 7

Il rilascio dei tesserini non gratuiti verrà effettuato dall'ente preposto, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 – comma 2 – della richiamata L.R. n. 6/96, avvalendosi della collaborazione degli Enti pubblici e, previa stipula di apposita convenzione, dei pubblici esercizi operanti nel territorio provinciale.

I tesserini giornalieri a prezzo ridotto per i fruitori di strutture ricettive concorrono a incentivare il turismo nel territorio montano e saranno gestiti con modalità da definire mediante convenzione tra i gestori delle strutture medesime e l'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano, incaricata ai sensi dell'art.1.

#### **Art. 8**

Con separato accordo, d'intesa con l'Unione e il comune di Villa Minozzo, verranno definiti criteri, modalità e percentuali del riparto del ricavato dei tesserini tra gli enti sottoscrittori.

L'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano si impegna a destinare parte del ricavato di sua spettanza, al netto degli oneri eventualmente sostenuti e delle percentuali riconosciute a Parco, Provincia e Comunità Montana, secondo i criteri definiti al successivo articolo 10, a favore degli Usi Civici ed eventualmente del Demanio forestale regionale qualora non si siano riservati la raccolta a fini economici di cui al successivo articolo n. 9 e secondo quanto disposto al comma 1 dell'Art. 11 della L.R. 6/96 ovvero qualora non siano parte del territorio di Consorzi Forestali legalmente costituiti, in attuazione di quanto previsto dagli art. 9, comma 5 e art. 11, comma 2, della L.R. 6/96.

Gli Enti sottoscrittori si impegnano a destinare le quote di rispettiva competenza al finanziamento di iniziative di ricerca scientifica, di educazione ambientale e di divulgazione, alle manutenzioni e arredo dei sentieri e aree di sosta e ad altri interventi di recupero ambientale sul territorio.

#### **Art. 9**

I Consorzi Forestali costituiti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, le cooperative agricole nonché le proprietà collettive soggette ad Uso Civico legalmente riconosciuto debbono, qualora intendano riservarsi la raccolta esclusiva a fini economici sui propri territori senza limitazioni né quantitative né temporali, farne espressa richiesta agli enti competenti. Tale richiesta, per essere accolta, dovrà essere corredata da un sufficientemente dettagliato piano di conduzione silvocolturale dei propri terreni allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio morfologico e idrologico nonché la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema. I fondi dei soggetti collettivi in cui si intende riservare la raccolta ai soli aventi diritto dovranno essere resi riconoscibili da apposita tabellazione. Le tabelle dovranno essere conformi allo specifico modello regionale.

#### **Art. 10**

I soggetti di cui al precedente articolo che intendono, invece, consentire la raccolta dei funghi epigei nel proprio territorio anche a quanti risultano in possesso di un tesserino autorizzatorio rilasciato dagli Enti competenti, possono stipulare apposite convenzioni con l'Unione per il territorio dei cinque comuni del crinale e con la Comunità Montana per il restante territorio, con le quali riconoscono la validità dei tesserini autorizzatori elencati al precedente Articolo 3, delle condizioni e delle modalità di raccolta in termini quantitativi e temporali valide per la restante parte del territorio.

L'Unione e la Comunità si impegnano a ripartire il ricavato dei tesserini, al netto degli oneri sostenuti per la gestione operativa ed opportunamente rendicontati, nella misura percentuale fissata nelle convenzioni di cui al presente articolo tenendo in considerazione sia l'estensione e le caratteristiche geomorfologiche e vegetazionali delle aree interessate sia il grado di pressione antropica esercitato dai raccoglitori e l'indice di produttività fungina.

#### **Art. 11**

Per i proprietari di terreni di superficie minima di 10.000 mq ricompresi all'interno dei comuni di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto e Villa Minozzo l'autorizzazione alla raccolta è gratuita ed ha validità sul territorio dei cinque comuni del crinale.

L'autorizzazione per i proprietari di cui al comma 1 è equiparata all'autorizzazione dei residenti nei Comuni del crinale in quanto a giornate di validità di raccolta e quantitativi.

La raccolta è pertanto consentita nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica come previsto all'art. 14, e la quantità massima giornaliera a persona è di 5 kg, come previsto all'art. 13.

#### **Art. 12**

La quantità massima della raccolta giornaliera nel territorio provinciale viene fissata in kg. 3, di cui non più di 1 kg. della specie *Amanita caesarea* (Ovulo buono) e *Calocybe gambosa* (Prugnolo); se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti detto limite può essere superato.

La quantità massima della raccolta giornaliera nel territorio montano, fatti salvi i limiti per le specie sopra richiamate, viene fissata in kg. 5 per i soli residenti nei comuni del territorio montano.

#### **Art. 13**

La raccolta è consentita nel territorio provinciale nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica, nelle ore diurne, da un'ora prima della levata del sole ad un ora dopo il tramonto del sole, fatte salve le agevolazioni di cui all'art. 5 comma 4 e all'art. 10 della L.R. n. 6/96. Nel territorio montano la raccolta è consentita ai soli residenti anche nel giorno di mercoledì.

**Art.14**

L'ente preposto provvederà al rilascio gratuito del tesserino di riconoscimento previsto dall'art. 10 della L.R. n. 6/96, a favore dei soggetti indicati in tale norma.

**Art.15**

Gli Enti sottoscrittori e l'Unione, di concerto, potranno individuare sul proprio territorio le aree osservatorio secondo quanto disposto al comma 2 dell'art. 9 della L.R. n. 6/96.

Gli Enti sottoscrittori e l'Unione si impegnano, inoltre, a dare massima attuazione, in merito agli indirizzi e ai programmi applicativi delle funzioni delegate, alle necessarie consultazioni delle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative e delle associazioni ambientaliste, naturalistiche e micologiche, come previsto dal comma 5, art. 3, della L.R. 6/96.

**Art. 16**

La vigilanza per l'applicazione della L.R. 6/96 e della presente convenzione è effettuata dal personale individuato dall'art. 21 della predetta Legge e dal personale del C.T.A. del Parco nazionale per il territorio di competenza.

In particolare la Provincia si impegna a impiegare il proprio personale di vigilanza in tutto il territorio provinciale attraverso programmi definiti tra gli Enti sottoscrittori, l'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano e i Consorzi Volontari Forestali.

Le fattispecie sanzionatorie sono quelle disciplinate dall'art. 13 della LR 6/96 e s.m.

**Art. 17**

La presente Convenzione ha validità fino al 31/12/2012 con possibilità di proroga di un ulteriore anno.

Per quanto non espressamente stabilito dalla presente convenzione si rimanda alle disposizioni della L.R. 6/96.

Reggio Emilia, lì

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
..... DELLA PROVINCIA  
(.....)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, TUTELA  
E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA  
(Arch. Maria Leonarda Livierato)

IL ..... DEL PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO  
(.....)